



CITTA' DI LANZO TORINESE

C.A.P. 10074 – CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0123.300.400 – Fax 0123.27.420

ORDINANZA N. 97/2026

OGGETTO: Disposizione in merito alla detenzione, consumo, vendita, somministrazione di bevande in contenitori di vetro e alluminio in occasione della manifestazione denominata “Sagra del torcetto, del grissino e della toma di Lanzo - 20° edizione”.

IL SINDACO

DATO ATTO CHE la Pro-Loco cittadina ha organizzato per il periodo 11-13 settembre 2026, in piazza Rolle e zone limitrofe, la manifestazione denominata “Sagra del torcetto, del grissino e della toma di Lanzo – 20° edizione”;

CONSIDERATO CHE per tale evento è previsto un elevato afflusso di persone con un presumibile incremento del consumo di bevande contenute in recipienti di vetro e alluminio e potenziali situazioni di abbandono indiscriminato sulla sede stradale e negli spazi pubblici e/o aperti al pubblico;

RITENUTO CHE tale deprecabile condotta, oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, particolarmente per le fasce più deboli quali bambini e anziani, costituisce pregiudizio per il decoro urbano e accresce la possibilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato;

ATTESA la volontà dell'Amministrazione Comunale di assicurare una fruizione del territorio consapevole e decorosa, in grado di garantire condizioni di sicurezza ai numerosi turisti e cittadini che assistono all'evento;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 con la quale il capo della Polizia, a seguito dei gravi fatti avvenuti nel capoluogo piemontese durante un evento sportivo, aveva segnalato l'opportunità di adottare, in occasione di manifestazioni pubbliche di libero accesso, provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro e lattine potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità;

RITENUTO PERTANTO necessario emanare un provvedimento a carattere temporaneo e circoscrivibile ad un periodo ben definito, da ritenersi contingibile e urgente al fine di contrastare i concreti rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, vietando, nei luoghi ove verrà svolta la suddetta manifestazione, **la detenzione a scopo di verosimile immediato consumo ed il consumo in luogo pubblico e/o aperto al pubblico** di bevande racchiuse in contenitori di vetro e/o alluminio;

RICHIAMATO il D.M. del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 (*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*);

VISTI gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., del presente provvedimento verrà data informazione al Prefetto di Torino;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, **nei luoghi e negli orari ove si svolge la manifestazione denominata “Sagra del torcetto, del grissino e della toma di Lanzo – 20° edizione” in Lanzo Torinese – piazza Rolle e zone limitrofe (ovvero Piazza Gallenga, Vicolo della Tettoia, Piazza Peradotto e Piazza Allisio), nei giorni 11, 12 e 13 settembre 2026:**

► SONO VIETATI:

- **la vendita per asporto, la cessione a qualsiasi titolo e la somministrazione da parte degli organizzatori dell'evento, degli operatori commerciali autorizzati e dei pubblici esercizi, di bevande in recipienti di vetro e in lattine di alluminio, anche ove erogate da distributori automatici;**
- **la detenzione a scopo di verosimile immediato consumo, di bevande contenute in recipienti di vetro e in lattine di alluminio.**

► SONO CONSENTITI:

- **la commercializzazione, la detenzione ed il consumo di bevande in contenitori di carta, plastica leggera o materiale equipollente (es. tetrapack).**

L'ASSOCIAZIONE “PRO-LOCO DI LANZO TORINESE” deve:

- informare delle disposizioni del presente provvedimento tutti i soggetti/gli operatori commerciali autorizzati a svolgere la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito dell'evento;
- impedire, anche attraverso i soci/soggetti terzi incaricati, che dall'esterno della manifestazione vengano introdotte bevande contenute nei predetti recipienti;
- adottare ogni provvedimento volto a far rispettare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

DISPONE

salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'art. 650 C.P. e fatto salvo quanto già previsto per la violazione delle vigenti norme concernenti la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, la violazione alle disposizioni alla presente Ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, come stabilito dall'art. 7 del D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii. e secondo la procedura di cui alla legge n.689/1981 ss.mm.ii..

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate di vigilare sull'esecuzione della presente Ordinanza, avverso la quale sono ammessi alternativamente ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della Città.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale e trasmessa, per opportuna conoscenza a:

- U.T.G. – Prefettura di Torino;
- Comando Polizia Locale di Lanzo Torinese;
- Comando Stazione Carabinieri di Lanzo Torinese;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Lanzo Torinese,
- Presidente dell'Associazione “Pro-Loce di Lanzo Torinese”.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Vigilanza tel. 0123300424.

Lanzo Torinese, 08/09/2026

IL SINDACO
Firmato Digitalmente
Fabrizio VOTTERO BERNARDINA